



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di Bari

SETTORE 2°

N. 64

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

Data 27-7-2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

C O P I A

N. 454 del 27 LUG. 2012

Oggetto: Assunzione vigili stagionali.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del P.E.G.
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/7/2012, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 24/7/2012 si è stabilito di assegnare al Dirigente del Settore Economico Finanziario l'indirizzo di assumere a tempo pieno e determinato per il periodo dal 30/7/2012 al 10/9/2012 n. 5 vigili urbani per esigenze stagionali (categoria C, profilo professionale vigile urbano), utilizzando la graduatoria del Comune di Toritto approvata con determinazione dirigenziale n. 55 del 24/5/2010, a seguito di autorizzazione da parte del medesimo Comune, trasmessa con nota prot. n. 9639 del 5/7/2012, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 15100, attingendo ai candidati risultati idonei in graduatoria;

CONSIDERATO che in data 24 luglio 2012 si è provveduto a richiedere, con telegramma, formale disponibilità all'assunzione ai n. 10 primi classificati nella suddetta graduatoria;

RILEVATO che hanno risposto positivamente al suddetto invito i seguenti candidati:

- MARZANO Fara nata a Bari 8/10/1980 – Via Caduti del Lavoro, 10 – Toritto;
- NICOLARDI Palma nata ad Altamura il 12/11/1982 - Via R. Trentadue, 12 – Grumo Appula;
- PALMIOTTO Pasqualina nata a Molfetta il 18/10/1973 – Via San Domenico, 7 – Giovinazzo;

RITENUTO procedere all'ulteriore scorrimento della suddetta graduatoria;

ATTESO che il Sig. DE GIROLAMO Agostino, nato a Bari il 21/9/1987 e residente in Modugno alla Via S. Parmigiani 7, classificato all'11° posto della graduatoria in questione, contattato telefonicamente da questa Amministrazione, ha comunicato la propria disponibilità all'assunzione, con nota del 27/7/2012, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 17086;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla assunzione dei suddetti candidati, impegnando la relativa spesa;

RITENUTO, altresì, provvedere all'approvazione dell'allegato schema di contratto di lavoro individuale;

VISTO

- l'art. 36 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 che disciplina le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 7 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 14/9/2000, riguardante l'assunzione di personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'art.23, comma 1, della legge n. 56/1987;
- il Decreto Legislativo 6/9/2001 n. 368 che a partire dall'1/1/2002 disciplina le ipotesi di legittimo ricorso al contratto a termine in tutti i casi in cui sussiste l'esigenza di fare fronte a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;
- il titolo IV – capo I del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 91 e 92;

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che sancisce: «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali»;

VISTO che l'art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296/2006 prevede: «In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO l'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;

VISTO l'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale stabilisce che: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale»;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122, il quale dispone che «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma

costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (omissis) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009»;

ACCERTATO

- che l'Ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, come si desume dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 2/5/2012;
- che è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011, come da certificazione trasmessa in data 23/3/2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.E.P.A. per cui l'Ente può procedere nell'anno 2011 ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, giusta art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133;
- che nell'anno 2011 è stata assicurata la riduzione delle spese di personale prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- che in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 sarà programmata la riduzione delle spese di personale rispetto all'anno 2011;
- che per l'anno 2011 l'incidenza delle spese di personale è risultata inferiore al 35,00% delle spese correnti, per cui l'Ente può:
 - a) procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
 - b) procedere, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, ad assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

ASSUMERE a tempo pieno e determinato per il periodo dal 30/7/2012 al 10/9/2012 n. 5 vigili urbani per esigenze stagionali (categoria C, profilo professionale vigile urbano), utilizzando la graduatoria del Comune di Toritto approvata con determinazione dirigenziale n. 55 del 24/5/2010, a seguito di autorizzazione da parte del medesimo Comune, trasmessa con nota prot. n. 9639 del 5/7/2012, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 15100, attingendo ai candidati risultati idonei in graduatoria, come di seguito riportati:

- MARZANO Fara nata a Bari 8/10/1980 - Via Caduti del Lavoro, 10 - Toritto;
- NICOLARDI Palma nata ad Altamura il 12/11/1982 - Via R. Trentadue, 12 - Grumo Appula;
- PALMIOTTO Pasqualina nata a Molfetta il 18/10/1973 - Via San Domenico, 7 - Giovinazzo;
- DE GIROLAMO Agostino, nato a Bari il 21/9/1987 - Via S. Parmigiani, 7 - Modugno;

ATTRIBUIRE al personale assunto il seguente trattamento economico annuo previsto dal CCNL 2008/2009 con inquadramento nella Cat. C1, rapportato all'orario di lavoro prestato e ragguagliato al periodo di effettivo servizio, al lordo delle ritenute di legge:

- Stipendio iniziale cat. C1 - CCNL	€ 19.454,15
- Indennità di comparto	€ 549,60
- vacanza contrattuale	€ 145,92

oltre ai ratei di tredicesima mensilità, nonché l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di vigilanza, se dovuti.

IMPEGNARE la spesa complessiva di € 16.217,00, di cui € 11.433,00 al cap. 440/2 per stipendi, € 3.795,00 al cap. 440/6 per oneri previdenziali ed assistenziali ed € 989,00 al cap. 494/3 per IRAP del bilancio corrente.

DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

APPROVARE l'allegato schema di contratto di lavoro individuale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco, all'Assessore alla P.M., all'Assessore al Personale, al Direttore generale, al Comandante P.M. ed all'Ufficio di ragioneria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, comma 4, 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 11.433,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 584 al cap.440/2, di € 3.795,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 583 al cap. 440/6 e di € 989,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 582 al cap. 494/3 del bilancio corrente.

Impegno registrato contabilmente il 27.7.12

Siope 1104
" 111
" 1701

L'addetto all'Ufficio Impegni

Fazio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Angelo Domenico DECANDIA

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE

TIPOLOGIA: TEMPO DETERMINATO ORARIO: TEMPO PIENO

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale tra il Comune di _____ rappresentato dal Dirigente del Settore _____ e il/la Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ - Codice Fiscale: _____ in riferimento all'assunzione approvata con disposizione dirigenziale n. _____, sottoscritta dal Dirigente del Settore _____ in data _____.

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Enti Locali, vigente nel tempo, dalle norme di Legge vigenti in materia, dallo Statuto Comunale nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normativi emesse, secondo le rispettive competenze dagli Organi o Dirigenti dell'Ente.

Le parti stipulano quanto segue:

1. Il Comune di _____ assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il/la Signor/a _____, a decorrere dal _____ e fino al _____ a seguito del ricorrere della seguente motivazione assuntiva, prevista dal CCNL vigente:

➤ per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni.

2. Il/la lavoratore/rice dichiara di essere consapevole che alla data di effettiva decorrenza del rapporto di lavoro non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, pena la risoluzione del rapporto stesso.

3. L'inquadramento professionale temporaneo è il seguente:

Profilo: _____

CATEGORIA: _____ - POSIZIONE ECONOMICA: _____

e le mansioni corrispondenti sono indicate nell'allegato al presente contratto, parte integrante dello stesso, fatto salvo il principio dell'esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti.

4. Il livello di retribuzione spettante è di Euro. _____ lorde mensili dovute proporzionalmente per il periodo di cui al comma 1, oltre a quota proporzionale della 13^a mensilità, indennità integrativa speciale, assegno nucleo familiare, ed indennità spettanti a termini di CCNL, legge, disposizioni interne all'Ente. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

5. La sede di destinazione dell'attività lavorativa è il Comune di _____.

6. L'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali ed è articolato come da disposizione del Dirigente del Settore nel rispetto delle normative vigenti nell'Ente. Il rispetto dell'orario assegnato è, per il/la lavoratore/rice, specifico obbligo contrattuale.

7. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza più sopra indicata o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del/la lavoratore/rice sostituita, oppure qualora la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego non sia prodotta dal/la lavoratore/rice (per la documentazione di cui la stessa deve farsi carico) nel termine assegnato o dalla stessa documentazione prodotta non risulti il possesso dei requisiti richiesti o risulti la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dal/la lavoratore/rice medesimo/a.
8. In nessun caso il presente rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
9. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo di cui alle vigenti normative contrattuali previste per il personale a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
- ◆ le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
 - ◆ in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22 del CCNL 6/7/95, in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11/11/83 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 21 del CCNL 6/7/95 salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 21 del CCNL 6/7/95;
 - ◆ possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL 6/7/1995, oltre alle assenze dal lavoro previste dalla legge 53/2000.
10. Per le cause di rescissione e/o risoluzione del contratto di lavoro diverse da quelle indicate al comma 7 il rapporto è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di Legge applicabili. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
11. Il/La lavoratore/rice dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, della legge n. 56/87 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria per cui "I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento";
12. Il/La lavoratore/rice, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che le vengono affidate con la massima diligenza ed osservando le disposizioni interne dell'Ente ed il codice di comportamento vigenti. Dichiara, altresì, di prendere integrale conoscenza del Codice disciplinare vigente nell'Ente che ritira all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Luogo, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL/LA LAVORATORE/TRICE

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1083 il
27 LUG. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f .to: Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li **27 LUG. 2012**

